



COMUNE DI NIBIONNO  
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO  
PER LA FORNITURA  
DI ACQUA**

## INDICE

ARTICOLO 1 .....	
FORNITURA DELL'ACQUA.....	
ARTICOLO 2 .....	
DOMANDA DI FORNITURA .....	
ARTICOLO 3 .....	
MODALITA' PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA E SPESE DI ALLACCIAMENTO .....	
ARTICOLO 4 .....	
VINCOLI SPECIALI .....	
ARTICOLO 5 .....	
CONCESSIONI SPECIALI .....	
ARTICOLO 6 .....	
DURATA DELLA CONCESSIONE .....	
ARTICOLO 7 .....	
CATEGORIA DI UTENZA .....	
ARTICOLO 8 .....	
ANTICIPO SULLA FORNITURA .....	
ARTICOLO 9 .....	
PREZZO DELL'ACQUA .....	
ARTICOLO 10 .....	
PAGAMENTI DEL CANONE E DEI CONSUMI .....	
ARTICOLO 11 .....	
MAGGIOR CONSUMO .....	
ARTICOLO 12 .....	
INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA .....	
ARTICOLO 13 .....	
PRESE .....	
ARTICOLO 14 .....	
ESECUZIONE DELLE PRESE .....	
ARTICOLO 15 .....	
COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA .....	
ARTICOLO 16 .....	
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI ACQUA .....	
ARTICOLO 17 .....	
MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI- .....	

ARTICOLO 18 .....	.....
ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI .....	.....
ARTICOLO 19 .....	.....
PROPRIETA' DELLA PRESA .....	.....
ARTICOLO 20 .....	.....
PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE .....	.....
ARTICOLO 21 .....	.....
MODIFICHE DELLE PRESE .....	.....
ARTICOLO 22 .....	.....
POSA IN OPERA DEI CONTATORI .....	.....
ARTICOLO 23 .....	.....
VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO .....	.....
ARTICOLO 24 .....	.....
VERIFICA DEL CONTATORE .....	.....
ARTICOLO 25 .....	.....
DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI APPARECCHI .....	.....
ARTICOLO 26 .....	.....
VISITA DI ISPEZIONE .....	.....
ARTICOLO 27 .....	.....
VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI .....	.....
ARTICOLO 28 .....	.....
AUTOCLAVE .....	.....
ARTICOLO 29 .....	.....
CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO .....	.....
ARTICOLO 30 .....	.....
BOCCHIE DI INCENDIO .....	.....
ARTICOLO 31 .....	.....
EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME .....	.....
ARTICOLO 32 .....	.....
DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO .....	.....
ARTICOLO 33 .....	.....
NORMA TRANSITORIA .....	.....
ARTICOLO 34 .....	.....
SANZIONI .....	.....

## **ARTICOLO 1 FORNITURA DELL'ACQUA**

1. L'acqua è concessa, di norma, per uso domestico. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione ed alle condizioni di cui ai successivi articoli 5 e 10.
2. L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui l'Ente può disporre.
3. L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la condotta, sempre che i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della condotta principale.
4. In tal caso il percorso ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dall'Ente per la parte fino al contatore.
5. In ogni caso, se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario o quanto altro previsto al successivo articolo venti del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 2 DOMANDA DI FORNITURA**

1. Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare all'Ente regolare domanda.
2. Le domande di concessione, redatte ai sensi del DPR n. 445/2000, dovranno essere stese su apposito modulo fornito dall'Ente nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale), il comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale ed il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente) e l'uso cui l'acqua deve servire.
3. La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall'Amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini.
4. Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente Regolamento conoscendo tutti i diritti da esso derivanti all'Ente.

## **ARTICOLO 3 MODALITA' PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA E SPESE DI ALLACCIAMENTO**

1. Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale e la fornitura dell'acqua, il richiedente dovrà provvedere a versare nelle casse comunali il relativo costo di allacciamento.
2. I costi di allacciamenti e le modalità di introito degli stessi saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale tramite Delibera di Giunta Comunale.
3. Si precisa che la spesa inerente la fornitura del contatore non verrà addebitata ai richiedenti nel costo dell'allacciamento in quanto verrà richiesta una quota fissa (ex nolo contatore).
4. L'Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire, tramite la società concessionaria del servizio di manutenzione, il relativo allacciamento all'acquedotto comunale, dopo che il richiedente avrà eseguito il versamento del costo di allacciamento.

5. Le opere edili necessarie per l'esecuzione dell'allacciamento, potranno essere eseguite sia dalla società concessionaria del servizio di manutenzione e sia dal richiedente previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.
6. Nel caso in cui le opere edili saranno eseguite dalla società concessionaria del servizio, il costo delle stesse verrà addebitato nel costo dell'allacciamento

#### **ARTICOLO 4 VINCOLI SPECIALI**

1. E' riservato all'Ente il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento ma consigliate da ragioni di pubblico interesse.

#### **ARTICOLO 5 CONCESSIONI SPECIALI**

1. Oltre che per uso domestico, l'Ente concede, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per attività produttive e per usi temporanei, rimanendo riservato all'Ente stesso il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore.

#### **ARTICOLO 6 DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La durata della concessione, fatta eccezione per i casi di uso temporaneo, non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di utenza; in seguito si prorogherà tacitamente.
2. Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua potabile, dovrà dare disdetta della concessione, con dichiarazione scritta indirizzata all'Ente e con preavviso di mesi tre, e dovrà riconsegnare in buono stato il contatore e gli accessori di proprietà dell'Ente stesso.
3. In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Ente; il subentrante dovrà accettare gli impegni dell'utente cessato.
4. Le spese relative alla voltura sono a carico del subentrante.

#### **ARTICOLO 7 CATEGORIA DI UTENZA**

1. Gli scaglioni tariffari verranno determinati con apposita deliberazione dell'Ente nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti categorie di utenza:
  - utenze domestiche;
  - utenze non domestiche;
2. Sono utenze domestiche le abitazioni civili singole o in condominio e le abitazioni civili connesse con attività non domestiche quando l'uso civile è prevalente.
3. Sono utenze non domestiche le attività produttive di beni e servizi munite di autonomo misuratore.

## **ARTICOLO 8 ANTICIPO SULLA FORNITURA**

1. L'Ente non intende chiedere la corresponsione di un anticipo sul consumo.

## **ARTICOLO 9 PREZZO DELL'ACQUA**

1. La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante dall'Ente in relazione ai costi di gestione, compresi gli oneri diretti ed indiretti, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature nei termini di legge.
2. Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.
3. Per la fornitura di acqua ai condomini la lettura sarà fatta sul contatore generale e la determinazione dei consumi essenziali di base e di supero verrà effettuata moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative.
4. Per le utenze non domestiche, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 1 e 5, il quantitativo da fatturare a tariffa base è stabilito dall'Ente in relazione alle necessità essenziali di consumo dell'utente terziario e sulla base dei consumi precedenti.
5. Per il primo anno si farà riferimento ad una valutazione provvisoria dei consumi.
6. Alle comunità che non esercitano attività commerciale o comunque non aventi scopo di lucro è estesa la tariffa agevolata, in tal caso l'equiparazione ad unità appartamento si determina dividendo per 5 il numero delle presenze medie calcolate su base almeno annuale (provvedimento C.I.P. n. 26 del 1975).
7. Per le utenze di acqua non potabile, il prezzo di vendita al consumo è fissato al 50% dalla corrispondente tariffa di base per la fornitura di acqua potabile.
8. Per le aziende con attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio è fissato al 50% della tariffa ordinaria (base) determinata per le abitazioni civili; l'attività dovrà essere documentata mediante apposita certificazione dell'Associazione di categoria degli allevatori.

## **ARTICOLO 10 PAGAMENTI DEL CANONE E DEI CONSUMI**

1. Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate nel relativo documento di addebito.
2. Il documento di cui sopra potrà contenere consumi effettivamente letti e/o stimati.
3. Il Comune, una volta verificato il mancato pagamento da parte del concessionario del documento di addebito, inoltrerà sollecito di pagamento nel quale saranno addebitati oltre all'importo dovuto, aumentato del 30% e gli interessi moratori nella misura annua pari al tasso di interesse legale aumentato di un punto, calcolati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 165 della Legge 27/12/2006 n. 296.
4. In caso di mancato pagamento del sollecito, il Comune deve procedere o alla riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale, secondo le procedure contenute nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639, o tramite ruolo con le procedure previste dal DPR 29/09/1973 n. 602 e dai Decreti Legislativi n. 46/99 e n. 112/99 nei termini di cui all'articolo 1 comma 163 della Legge n. 296/2006.
5. La morosità se protratta dà la facoltà al Comune di procedere alla sospensione e/o limitazione dell'erogazione dell'acqua, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

6. L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino l'utente è tenuto a pagare oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio.
7. In tal caso il concessionario potrà avvalersi delle fontane pubbliche."

## **ARTICOLO 11 MAGGIOR CONSUMO**

1. Le letture dei contatori sono effettuate a cura dell'Ente ogni sei mesi.
2. Se il consumo sarà superiore alla quantità contrattualmente impegnata, l'utente dovrà pagare l'eccedenza, determinata tra il consumo segnato dal contatore e la quantità contrattualmente impegnata, al prezzo di supero della tariffa vigente.
3. E' escluso ogni conguaglio tra eccedenza positiva e negativa rispetto al minimo contrattuale nei diversi intervalli di lettura.
4. In base alle letture rilevate, l'ufficio dell'Ente procede al computo del consumo avvenuto nel periodo relativo, alla determinazione di quanto il concessionario è tenuto a pagare per maggior consumo rilevato rispetto a quello previsto nelle fasce "agevolata" e base e, conseguentemente, all'emissione del relativo documento di addebito".

## **ARTICOLO 12 INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA**

1. L'acqua sarà distribuita continuativamente.
2. L'Ente però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza d'acqua.
3. Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; l'Ente comunque provvederà con la maggior sollecitudine a ripristinare il servizio.
4. Resta convenuto che, nel caso di siccità, l'Ente potrà togliere o ridurre la quantità di acqua agli utenti, l'Ente comunque nel limite del possibile ne darà tempestiva notizia agli utenti a mezzo di avviso pubblico inizialmente con sospensione dell'erogazione per gli usi non potabili. Per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni.

## **ARTICOLO 13 PRESE**

1. Le opere idrauliche di derivazione della condotta principale stradale, con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la "presa".

## **ARTICOLO 14 ESECUZIONE DELLE PRESE**

1. Le caratteristiche, la scelta, fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso, nonché lo stabilire il percorso e la località dell'installazione, spettano esclusivamente all'Ente che le farà eseguire, a spese del richiedente la concessione di acqua, dalla concessionaria del servizio di manutenzione dell'acquedotto.

## **ARTICOLO 15**

### **COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA**

1. Il rubinetto di arresto o la saracinesca dovranno essere posati in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori dalla zona asfaltata o comunque carrozzabile; gli stessi devono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino in ghisa che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra.

## **ARTICOLO 16**

### **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI ACQUA**

1. La condotta dovrà essere posta ad una profondità di almeno cm 90 sotto il piano viabile.
2. Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici dell'Ente e secondo le modalità che seguono.
3. L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.
4. Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto Codice della strada e del Regolamento di esecuzione relativo, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale dell'Ufficio Tecnico o addetto alla sorveglianza stradale.
5. A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione che sarà determinata dall'Ufficio Tecnico dell'Ente.
6. La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico dell'Ente.

## **ARTICOLO 17**

### **MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI-**

#### **Lo scavo**

- prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione dell'Ente cui è di pertinenza la sede stradale;
- per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità media di cm 100 e la larghezza di cm 40;
- all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve avere una larghezza sufficiente onde dare la possibilità all'idraulico di effettuare l'allacciamento.

#### **La fossa**

- nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognatura, metano, etc.);



- la tubazione (acciaio o polietilene) dovrà essere posta sul fondo dello scavo dopo aver predisposto un letto di posa in sabbia dello spessore di cm. 10 ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri cm 10;

### **Il reinterro per scavi su strade**

- dovrà farsi con ghiaia naturale di cave locali (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e non con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale.

### **Il pozzetto per il contatore e la presa antincendio**

- dovrà essere fatto in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: profondità cm 70 onde effettuare la lettura, larghezza cm 80 e larghezza cm 100 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;
- dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ghisa idoneo a sopportare i carichi stradali munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;
- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso;

### **Il pozzetto o nicchia per il contatore**

- dovrà essere fatto in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: profondità cm 60 onde poter effettuare le letture, larghezza cm 60 e lunghezza cm 40 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;
- se pozzetto posto all'interno della proprietà privata, dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ghisa o in ferro munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;
- se nicchia dovrà essere collocata a muro fronte strada, chiusa con sportello a 2 battenti;
- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso;

## **ARTICOLO 18 ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI**

1. L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, sia alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate che all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni di Enti pubblici.

## **ARTICOLO 19 PROPRIETA' DELLA PRESA**

1. Tutto quanto fa parte della presa o della derivazione, anche su proprietà privata, rimane di proprietà dell'Amministrazione rinunciando il concessionario ad ogni privilegio di legge in proposito.
2. La spesa totale dell'impianto di cui al precedente comma, fino al contatore compreso, è da considerarsi quale onere a carico del richiedente.

## **ARTICOLO 20**

### **PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE**

1. Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni concessionario deve averne una propria e separata, innestata nella diramazione stessa.
2. Per la fornitura di acqua ai condomini si osserveranno le seguenti prescrizioni:
  - al limite della proprietà condominiale sarà installato, sulla diramazione del tubo pubblico, un contatore generale;
  - la lettura verrà fatta sul contatore generale;
3. Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, ecc. dell'apparecchio di misura e dei suoi accessori.
4. Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere alla presa, il concessionario dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione, la quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni de caso.

## **ARTICOLO 21**

### **MODIFICHE DELLE PRESE**

- 1 Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, essa sarà a suo esclusivo carico.
- 2 L'Amministrazione ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti.
- 3 Le spese per scavo, reinterro ed assistenza muraria sono a carico del concessionario.

## **ARTICOLO 22**

### **POSA IN OPERA DEI CONTATORI**

- 1 La scelta dei contatori è di esclusiva spettanza dell'Ente. Il contatore sarà installato all'esterno della proprietà su pubblica via con le seguenti prescrizioni:
  - in caso di richiesta di allacciamento per più unità abitative a schiera la richiesta di allacciamento sarà individuale e saranno installati tanti contatori esterni quante sono le suddette unità abitative;
  - in caso di richiesta di allacciamento per immobili plurifamigliari (condomini) o abitazioni "a corte" (cortile) verrà installato un solo contatore esterno.
2. La posa in opera, nonché la manutenzione dei contatori verrà fatta per cura dell'Ente ed a spesa del concessionario tramite azienda concessionaria della gestione acquedotti.
3. L'Ente fornirà i contatori ed il concessionario corrisponderà all'Ente la quota per il relativo nolo da corrispondere insieme con il canone relativo al consumo idrico.
4. Il concessionario dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni ed in qualsiasi caso sarà responsabile verso l'Amministrazione dei danni ad esso accaduti.
5. Inoltre il concessionario sarà responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificheranno per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza all'interno della sua proprietà; sulle restanti tubazioni la responsabilità sarà dell'Ente".

## **ARTICOLO 23**

### **VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Per ogni visita che, in seguito a richiesta del concessionario o per infrazione alle norme contenute nel presente regolamento, venisse fatta dal personale o impresa incaricata dell'Ente, il concessionario stesso è tenuto a versare all'Ente la somma che verrà stabilita a titolo di rimborso delle spese relative;
2. Sarà considerata manomissione la semplice rottura dei sigilli dei contatori.

## **ARTICOLO 24**

### **VERIFICA DEL CONTATORE**

1. Quando un concessionario non ritenesse valide le indicazioni del contatore, l'Ente, dietro formale richiesta del concessionario stesso, cambierà apparecchio verificandone il funzionamento;
2. Nel caso si constatino errori od omissioni nella indicazione dovuti dal misuratore, il consumo verrà così determinato:
  - Se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla constatazione dell'errore congruabile in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo;
  - Se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.
3. Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno con deflusso normale, le spese suddette, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle all'ente.

## **ARTICOLO 25**

### **DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI APPARECCHI**

1. E' rigorosamente proibito al concessionario di innestare o lasciare innestare sopra la derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio o di terzi, di aumentare a profitto alterare di qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre dell'acqua in modo diverso da quello pattuito. E' quindi, assolutamente vietato all'utente di cedere in qualsiasi modo l'acqua ad altri non compresi nella domanda di concessione.

## **ARTICOLO 26**

### **VISITA DI ISPEZIONE**

1. L'Amministrazione avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura o della eventuale verifica dei contatori.

## **ARTICOLO 27**

### **VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI**

1. Gli impianti interni potranno, prima di essere allacciati all'acquedotto, essere collaudati dal personale dell'Ente.

2. Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura né con impianti di sollevamento privati.
3. Il concessionario dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico subito dopo il contatore e lasciarli a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore.
4. Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene, l'Ente prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.

## **ARTICOLO 28 AUTOCLAVE**

1. L'esecuzione di speciali impianti (autoclave, etc..) per la sopraelevazione della pressione dell'acqua nell'impianto interno (a valle del contatore) del concessionario, qualora quella disposta nel punto di presa sulla condotta comunale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente, il quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l'impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della distribuzione.
2. La manutenzione di tali impianti, come in generale tutti gli impianti interni di distribuzione, è a carico del concessionario.

## **ARTICOLO 29 CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese ai concessionari, nel caso in caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

## **ARTICOLO 30 BOCCHIE DI INCENDIO**

1. E' facoltà dell'Ente di concedere ai privati bocche di incendio. Le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso.
2. Ogni bocca sarà sigillata dall'Ente ed il concessionario non potrà manomettere il sigillo se non in caso di incendio.
3. La presa antincendio sarà collegata alla rete interna con saracinesca di diametro adeguato all'impianto stesso.
4. Detta saracinesca rimarrà sempre chiusa e piombata da parte dell'Ente. La manomissione dei sigilli dovrà essere tempestivamente comunicata all'ente e dovrà essere motivata. La manomissione dei sigilli non motivata sarà soggetta ad una sanzione di € 258,22.
5. Prima dell'esecuzione dell'impianto antincendio dovrà essere presentato il progetto debitamente approvato dal competente ufficio dei vigili del fuoco.
6. Non potrà essere eseguito il reinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del Tecnico dell'Ente che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto che per l'opposizione dei sigilli necessari.
7. L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna in merito all'azione e all'efficacia delle bocche da incendi.

**ARTICOLO 31**  
**EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME**

1. L'Amministrazione si riserva di modificare le presenti norme. Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessione dell'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione, entro il termine di un mese, di voler rinunciare alla concessione; la rinuncia ha effetto dal mese successivo a quello della sua comunicazione.

**ARTICOLO 32**  
**DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

1. Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede dell'Ente.

**ARTICOLO 33**  
**NORMA TRANSITORIA**

1. Il presente regolamento diventerà esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e le pubblicazioni di legge.
2. Gli utenti serviti fino a tale data saranno informati delle nuove norme e dei relativi adeguamenti contrattuali.

**ARTICOLO 34**  
**SANZIONI**

1. Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del codice penale, per la contravvenzioni al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:
  - per allacciamenti non autorizzati € 516,45
  - per manomissioni contatore € 258,22.